

**DECISIONE E RELAZIONE
SUL RENDICONTO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1985**

PAGINA BIANCA

DECISIONE

PAGINA BIANCA

n.185/R

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

a Sezioni riunite in sede giurisdizionale composta dai magistrati:

Presidente:	dott. Erminio	PIETRANERA
Presidenti di sezione:	dott. Mario	DI STEFANO
	dott. Giulio	AMABILINO
Consiglieri:	dott. Saverio	PISANI
	dott. Francesco	LA TEGOLA
	dott. Rosario	MARESCA
	prof. dott. Ferdinando	IZZI
	dott. Riccardo	BONADONNA
	dott. Luigi	GRANATA
	prof. dott. Manin	CARABBA
	dott. Maurizio	MELONI - relatore

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento e sul conto consuntivo della Sezione provinciale della Cassa regionale antincendi, ad esso allegato, per l'esercizio finanziario 1985.

Uditi nella pubblica udienza del 15 luglio 1986 il relatore consigliere dott. Maurizio MELONI ed il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale dott. Raffaele CAPPIELLO;

Visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670 e le relative norme di attuazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n.49;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n.468;

Vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n.7 che detta norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento;

Vista la legge provinciale 23 gennaio 1985, n.1;

Vista la legge provinciale 25 febbraio 1985 n.3 (legge finanziaria);

Vista la legge provinciale 25 febbraio 1985 n.4 di approva-

zione del bilancio di previsione della Provincia di Trento per l'esercizio 1985 e del bilancio pluriennale 1985-1987.

FATTO

Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento e l'allegato conto consuntivo della Sezione provinciale della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1985 sono stati presentati in data 30 maggio 1986 alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Trentino-Alto Adige, che ha provveduto, con ordinanze n.52 e n.53 entrambe del 19 giugno 1986, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica I febbraio 1973, n.49, a verificarli e a riferirne al Presidente della Corte.

Le risultanze del rendiconto e del conto allegato sono le seguenti:

CONTO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL BILANCIO

I - Competenza

Entrate

Titolo I

Entrate derivanti dai tributi propri della Provincia, dalla compartecipazione e dalla devoluzione di tributi erariali..... 714.200.479.102

Titolo II

Entrate derivanti dalla cessione di proventi, da contributi o altre assegnazioni dello Stato o della Regione ed, in genere, da trasferimenti di fondi di bilancio statale o regionale, in relazione anche all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione alla Provincia..... 507.331.727.435

Titolo III

Entrate derivanti da proventi, da concorsi, rimborsi e recuperi, da rendite patrimoniali e da utili di enti o aziende provinciali 33.055.197.688

Titolo IV

Entrate derivanti da alienazioni di beni

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

patrimoniali, da trasferimento di capitali e da rimborso di crediti.....	3.402.901.527
Titolo V	
Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie.....	204.638.697.745
Contabilita' speciali.....	27.046.044.414

totale delle entrate.....	1.489.675.047.911

Spese	
Titolo I	
Spese correnti.....	796.376.141.136
Titolo II	
Spese in conto capitale.....	498.821.058.661
Titolo III	
Spese per rimborsi prestiti e mutui.....	192.478.729.710
Contabilita' speciali.....	27.046.044.414

Totale delle spese.....	1.514.721.973.921

Entrate tributarie ed extra tributarie (totale dei titoli I, II e III).....	1.254.587.404.225
Spese correnti.....	796.376.141.136

Differenza.....	458.211.263.089

Riepilogo	
Totale complessivo entrate.....	1.489.675.047.911
Totale complessivo spese.....	1.514.721.973.921

Disavanzo.....	- 25.046.926.010

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

II - Residui

Attivi

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1985.....	674.669.142.311
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti.....	132.448.627.999

Totale residui attivi....	807.117.770.310

Passivi

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1985.....	353.252.057.101
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti.....	98.163.813.109

Totale residui passivi....	451.415.870.210

III - Cassa

Deficit di cassa all'inizio dell'esercizio 1985	58.682.173.689
Riscossioni.....	1.455.457.245.847
Pagamenti.....	1.427.256.039.514

Differenza.....	+ 28.201.206.333
Deficit di cassa alla fine dell'esercizio 1985	- 30.480.967.356

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Attivita' al I gennaio 1985.....	1.001.972.690.790
Passivita' al I gennaio 1985.....	516.950.949.743

Ecceденza delle attivita'....	485.021.741.047

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Attivita' al 31 dicembre 1985.....	1.175.405.186.908
Passivita' al 31 dicembre 1985.....	554.815.941.256

Ecceденza delle attivita'.....	620.589.245.652

CONTO CONSUNTIVO DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO
DELLA CASSA REGIONALE ANTINCENDI

Competenza

Entrate correnti.....	3.124.874.145
Spese correnti.....	3.132.243.480

Differenza	7.369.335

Residui

Attivi

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1985	1.100.000.000
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti....	-
Totale dei residui attivi	1.100.000.000

Passivi

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1985.....	1.316.774.555
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti.....	160.000

Totale dei residui passivi	1.316.934.555

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Giacenze di cassa al 31 dicembre 1985	307.514.172	
Residui attivi da riportare nell'esercizio 1986	1.100.000.000	
	-----	1.407.514.172

Avanzo di amministrazione 1985	(+)	90.579.617

Il pubblico ministero con atto depositato il 9 luglio 1986, e successivamente in udienza, ha esposto le sue considerazioni sullo svolgimento delle gestioni in esame e ha chiesto che le Sezioni Riunite della Corte vogliano dichiarare la regolarità del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio 1985 nelle sue componenti del conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e del conto generale del patrimonio, nonché dell'allegato rendiconto della Sezione provinciale della Cassa regionale antincendi.

D I R I T T O

Ai fini del confronto dei risultati esposti nel rendiconto generale della Provincia con le leggi del bilancio, e' stata accertata la concordanza dei dati inerenti alle entrate con la documentazione prodotta, nonché di quelli relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio, con le scritture tenute o controllate dalla Corte. Sono stati altresì accertati i residui passivi sulla base delle deliberazioni di impegno e dei titoli di spesa emessi.

Deve, pertanto, dichiararsi la conformità alla legge di bilancio dei risultati suddetti.

Il confronto con le scritture della Corte da' atto - inoltre - della legittimità delle aperture di credito e della definitiva situazione di esse alla chiusura dell'esercizio.

Quanto al conto generale del patrimonio, le verificazioni effettuate dalla Sezione del controllo della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, di cui all'ordinanza n.52 in data 19 giugno 1986, nonché la esposta dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio (articolo 75, II comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n.7), consentono alle Sezioni riunite di dichiarare la regolarità del conto medesimo.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione si e' conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonche' le proposte di variazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica I febbraio 1973, n.49.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sulle conformi richieste del pubblico ministero:

- dichiara regolare il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento nelle componenti del conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e del conto generale del patrimonio, nonche' l'allegato rendiconto della Sezione provinciale della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1985;

- ordina che gli stessi, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Giunta per la successiva presentazione al Consiglio Provinciale; che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta provinciale di Trento, nonche' al Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Trento, e che sia inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così' deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 15 luglio 1986.

L'ESTENSORE

f.to Maurizio MELONI

IL PRESIDENTE

f.to Erminio PIETRANERA

La presente decisione e' stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 15 luglio 1986.

Il SEGRETARIO

F.to Marcella TROVATO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1 - Considerazioni generali e profili istituzionali

Sono proseguiti nel corso del 1985 e nei primi mesi del 1986 l'attuazione e l'aggiornamento (1) del sistema di programmazione, introdotto dalla legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25, sistema che ha avuto concreto inizio nell'anno 1983 con il "programma di sviluppo provinciale".

La impostazione metodologica seguita é quella della progettualizzazione degli interventi in correlazione alla programmazione di bilancio; dello strumento progettuale viene esaltata, in special modo, la preminenza operativa che risulta facilitata - indubbiamente - dalla particolarità della situazione territoriale e ambientale e, soprattutto, dalla

(1) La Corte - in sede di precedente relazione - si é già soffermata sulla natura e sulla funzione dell'aggiornamento triennale. In proposito venne fatto riferimento al primo documento in questione (1985 - 1987) il quale affermava - chiarendo così la problematica del nesso intercorrente tra l'originario documento di base e i suoi momenti evolutivi - che "il programma di sviluppo provinciale, nella sua peculiare funzione di iniziale strumento di programmazione complessiva, ha affidato all'aggiornamento, a cui viene assegnata una cadenza annuale, il compito di affinare gli obiettivi e le linee di intervento fissate, di introdurre correzioni di indirizzo e di natura settoriale o intersettoriale, ma soprattutto di individuare più puntualmente gli strumenti necessari per la sua attuazione operativa".

possibilità di rendere omogenei comparti di attività ed aree di azioni.

Peraltro l'"aggiornamento" 1986-1988 del piano riconosce che "non tutte le manifestazioni del nuovo corso inaugurato dal programma di sviluppo si sono concretizzate in progetti"; la stessa amministrazione ammette - altresì - che devono compiersi ancora passi decisivi sul fronte del coordinamento per area funzionale, o per obiettivo generale perseguito, degli svariati progetti che vengono attuati e presentati nei documenti programmatici (2).

A livelli di esecutivo della provincia autonoma si prende, poi, nota - dandone esplicitazione nel documento programmatico - che non sono risolti problemi connessi al rafforzamento della capacità di governo dell'amministrazione provinciale, quali il mancato superamento della burocratizzazione del nuovo assetto dell'apparato provinciale, gli scarsi risultati raggiunti nel decentramento dei poteri e della gestione, il non coinvolgimento del sistema dei comuni nella dinamica di programmazione dello sviluppo.

L'impegno generale al superamento di discrasie e vischiosità si articola attraverso tre obiettivi specifici: il primo teso alla semplificazione legislativa (da attuare anche per mezzo della predisposizione di testi coordinati

(2) Tali considerazioni trovano riscontro, testuale, nell'"aggiornamento del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1986 - 1988" approvato con legge provinciale n. 6 del 10 marzo 1986 (pubblicata nel bollettino ufficiale della regione Trentino - Alto Adige n. 11 dell'11 marzo 1986, supplemento ordinario n. 1).

delle legislazioni di settore); il secondo diretto ad un effettivo snellimento delle procedure (anche con modifiche ordinamentali volte ad ottimizzare gli equilibri tra processi decisionali e gestione delle risorse); il terzo con l'individuazione delle aree territoriali più efficienti per la gestione dei servizi e degli interventi di rilevanza sovracomunale.

Ad un preliminare esame appare sintonizzata con le innovazioni del programma di sviluppo provinciale, almeno in linea di larga massima, l'impostazione del bilancio pluriennale 1986 - 1988 (3) il quale nella "premessa" (4) tenta di dare una sua risposta alla esigenza di costruire prassi coerenti di valutazione sistematica delle politiche di spesa fin dal momento della formazione del bilancio.

A conclusione delle notazioni che precedono sul tema "programma" con le sue scansioni successive (piano di sviluppo - aggiornamento triennale - progetti - bilancio pluriennale) è da osservare che manca il confronto tra programmazione provinciale e programmazione economica generale; ciò va rilevato anche alla luce dell'articolo 34 della legge n.468 del 1978.

(3) Che costituisce l'allegato n. 2 alla legge provinciale 10 marzo 1986 n. 8 (pubblicata nel bollettino ufficiale della regione Trentino Alto Adige dell'11 marzo 1986 n.11, supplemento ordinario n. 2).

(4) Secondo quanto ancora si legge nella già citata "premessa" al bilancio pluriennale 1986 - 1988, esso bilancio "intende corrispondere nella sua strutturazione ed

Ed invero documenti significativi come quello della provincia autonoma di Trento si scontrano con la mancanza di un centro di coagulo e con la carenza di un momento di propulsione, finalizzati ad un effettivo coordinamento della finanza pubblica; com'è noto, infatti, e come anno dopo anno si continua a verificare con gravità maggiore, la funzione di indirizzo e preparatoria del CIPE per la impostazione della decisione di bilancio statale non ha acquistato peso; manca una sostanziale collaborazione fra ministero del tesoro e ministero del bilancio, entrambi organi di governo del sistema a finanza derivata; la procedura di confronto con le regioni, prevista dal già citato articolo 34 della 468, resta un passaggio rituale.

Ancora in tema di considerazioni generali la Corte si sofferma, ormai da qualche anno, sui caratteri distintivi e sulla specificità della legislazione provinciale, in ordine alla quale - nei periodici referti - sono stati posti in luce i profili di maggiore interesse.

Il 1985 fa registrare una modesta lievitazione delle leggi (21 nel 1985, 17 nel 1984, ma ben 46 nel 1983), le quali - nel loro complesso - hanno ricoperto aree di significatività meno rilevante che in passato.

articolazione alla innovativa metodologia programmatica per l'analisi e la valutazione delle scelte economico-finanziarie avviata nel corso dell'ultimo esercizio e che è stata ora ulteriormente convalidata ed affinata".

Tra le leggi adottate appaiono comunque di sicuro rilievo, oltre alla legge provinciale n. 15 del 2 settembre 1985 (norme a tutela degli zingari, con una sua propria valenza sociale), la legge provinciale n. 16 del 2 settembre 1985 (sanatoria delle opere abusive) e la legge provinciale n. 7 del 21 giugno 1985 ("disposizioni per la tutela dei parchi e riserve naturali dall'inquinamento prodotto da automobili").

Autonoma menzione va fatta per la legge provinciale 28 ottobre 1985 n. 17, che ha dettato norme per la valorizzazione delle attività culturali, di stampa e ricreative delle popolazioni ladine; essa prevede un apposito "piano di promozione della cultura ladina".

Ulteriori vicende e circostanze assumono, inoltre, valore significativo per le tematiche trattate, soprattutto nel contesto degli assetti complessivi della realtà provinciale.

Un primo aspetto, di particolare rilievo anche per i profili istituzionali, attiene alla questione di costituzionalità dei comprensori. Detta questione è stata sollevata dal Consiglio di Stato, con ordinanza della sezione IV del 13 giugno 1984, in relazione ad un ricorso proposto dal comune di Baselga di Pinè.

In proposito va solo ricordato che il Consiglio di Stato ha ravvisato siccome non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con

gli articoli 5, 114 e seguenti della costituzione e con l'articolo 5 dello statuto del Trentino Alto Adige, della legge provinciale di Trento 26 aprile 1982, n. 8, la quale prevedendo comprensori provinciali elettivi dotati di autonome funzioni amministrative in materia di programmazione urbanistica e sviluppo economico, ha istituito un sistema di governo locale che viene a configurarsi, nella sostanza, come intermedio tra provincia e comuni in possibile contrasto con metodi e principi sia dell'autonomia che del decentramento contemplati dalla costituzione creando - altresì - interferenze in una specifica materia riservata alla potestà legislativa regionale.

La questione, sinteticamente delineata nei termini che precedono, appare caratterizzata da particolare complessità anche perchè coinvolge la problematica del controllo della Corte sull'attività di questi organi intermedi tra provincia autonoma e comuni, ai quali il bilancio provinciale finalizza, in modo cospicuo, risorse finanziarie.

In secondo luogo va fatta menzione della sentenza della Corte costituzionale n. 356 del 18 dicembre 1985; detta sentenza fa seguito al ricorso del 5 luglio 1984 della provincia autonoma di Trento la quale aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, primo e secondo comma, e 19, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194, concernente "Interventi a sostegno dell'agricoltura", in riferimento agli articoli 8, n. 21, 16 e 78

dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme d'attuazione.

La Corte costituzionale in proposito ha enunciato rilevanti principi; tra gli altri qui si pongono in evidenza i seguenti:

- la legge statale in questione è stata emanata in adempimento di direttive della C.E.E.; il vincolo gravante sull'utilizzazione dei fondi può, allora, ben operare nelle materie riservate alla competenza, anche primaria, della ricorrente provincia autonoma perché scaturisce necessariamente dalle esigenze connesse con l'osservanza dell'articolo 11 della costituzione;
- su di un piano più generale, ma molto importante perché afferisce alla autonomia programmatoria e di spesa della provincia, è stato precisato che " ammesso pure che, riguardo all'impiego delle somme assegnate a regioni e province autonome, sia stato configurato un vero e proprio indirizzo e coordinamento statale, non si tratta certo di alcuna capillare e penetrante interferenza nell'ambito della provincia, né di una disciplina comunque incompatibile con il rispetto dello statuto speciale". E' solo previsto infatti che, prima di adottare i provvedimenti di competenza, la provincia senta il Cipaa (articoli 2 e 3 della legge n. 984/1977).

Un altro profilo va, ancora, trattato; esso si riconnette allo schema di norme di attuazione dello statuto spe-

ciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano ed il personale ad esse addetto, schema in ordine al quale, in sede consultiva, le sezioni riunite della Corte (5) hanno espresso - nell'adunanza del 25 settembre 1985 - il parere contraddistinto dal n. 257/S.R./D.

Con lo schema elaborato, il cui titolo verrebbe a sostituire il titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, viene prevista l'istituzione di due sezioni di controllo, con sede rispettivamente in Trento e in Bolzano, al posto di quella oggi esistente in Trento con un ufficio in Bolzano, la loro composizione e organizzazione, e l'esercizio del controllo di legittimità sugli atti della regione e delle province autonome e sugli atti degli organi dello Stato aventi sede nelle province di Trento e Bolzano.

Dal predetto parere delle Sezioni riunite (che attiene più specificamente a materie proprie della provincia di Bolzano, quali quelle della ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti e del bilinguismo) va enucleata un'affermazione di principio. E cioè che

(5) Con nota numero 200/6774/3. T 18 in data 11 agosto 1985 la Presidenza del consiglio dei ministri ha chiesto alla Corte dei conti, a sezioni riunite, di voler rendere il parere di competenza in ordine allo schema di norme sul quale si era già pronunciata la commissione paritetica prevista dall'articolo 107 dello statuto speciale.

per il rilievo costituzionale dell'indipendenza della Corte, per il suo carattere nazionale, per la natura del controllo esterno alle amministrazioni interessate e per la delicatezza delle funzioni demandate ai magistrati ed impiegati amministrativi della Corte stessa (esercitanti, nella specie, il controllo di legittimità sugli atti della provincia di Bolzano e degli organi dello Stato aventi sede in detta provincia), debba escludersi la istituzione di ruoli locali amministrati dal commissario del Governo e da un unico consiglio locale di amministrazione (articoli 13 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976), ma possa parlarsi solo di posti riservati e di contingente riservato da coprire con specifici concorsi ai fini del rispetto del principio della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici.

Infine va effettuato un richiamo agli interventi straordinari per l'evento calamitoso verificatosi, il 19 luglio 1985, in comune di Tesero. Al riguardo si menzionano il decreto del Presidente del consiglio dei ministri in data 24 luglio 1985 (istituzione di una commissione tecnico-amministrativa di inchiesta sul disastro), la legge provinciale 5 agosto 1985, n. 9 ("interventi straordinari"), il decreto legge 24 settembre 1985 n. 480 convertito, con modificazioni, nella legge 21 novembre 1985 n. 662 ("interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di

alcuni centri abitati").

Nei lavori parlamentari (6), relativi alla conversione del decreto legge n. 480, viene ricordato che la provincia di Trento, anche grazie ad un aiuto della comunità economica europea, ha assicurato l'assistenza alle vittime nella fase di emergenza; il relatore al disegno di legge di conversione ha, poi, affermato che il provvedimento di urgenza intende garantire il sostegno dello Stato all'opera di ricostruzione, attraverso lo stanziamento di 30 miliardi ed altre provvidenze, fra cui l'introduzione di procedure più spedite di quelle ordinarie per la dichiarazione di morte presunta, al fine di agevolare la erogazione di aiuti ai superstiti. Gli interventi a favore dei cittadini infortunati e delle famiglie delle vittime comprendono - altresì - l'equiparazione dello status giuridico di tali soggetti a quello degli infortunati sul lavoro, nonché talune facilitazioni fiscali.

Una specifica enunciazione del ministro per il coordinamento della protezione civile, contenuta anch'essa negli atti del Parlamento nazionale, va poi posta in evidenza, perché attiene alla previsione - in attesa di un provvedimento organico sulla difesa del suolo - che il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche esamini ogni segnalazione di frana effettuata dagli enti locali, in modo

(6) Si fa qui riferimento al 356° resoconto sommario del Senato della Repubblica, del 24 ottobre 1985, da pag. 6 a pag. 12.

da stabilire i necessari interventi (7).

2 - Aspetti economici e giuridico-finanziari. Profili contabili della gestione

a) Ordinamento contabile

Con segno negativo va qualificata una persistente (seppure nel 1985 non troppo vistosa) involuzione rispetto ad esercizi finanziari in cui la decisione di bilancio si era realizzata con tempi e modalità fisiologici; con la legge provinciale 23 gennaio 1985 n. 1, la giunta provinciale è stata infatti autorizzata all'esercizio provvisorio del bilancio, per l'anno finanziario 1985, fino alla data del 28 febbraio. Circa un mese dopo, con la legge provinciale 25 febbraio 1985 n.4, sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 e il bilancio pluriennale 1985-1987.

Ritiene, poi, la Corte di dover effettuare una particolare segnalazione al consiglio provinciale sulla importanza, già peraltro posta in evidenza in sede di precedente relazione, dell'articolo 77, secondo comma della legge provin-

(7) Il ministro per il coordinamento per la protezione civile (vedi resoconto sommario del Senato, citato alla nota precedente, pag. 11) ha anche sottolineato "l'efficienza operativa raggiunta negli ultimi anni nell'opera di soccorso, rilevando che gli ulteriori obiettivi perseguiti con la legge organica non richiedono certo un'amministrazione che accorpi competenze appartenenti oggi ad altri ministeri, bensì un sistema integrato di comando e di controllo, al centro e in periferia".

ziale n. 7 del 1979 (legge di contabilità provinciale), modificata con l'articolo 4 della legge provinciale n.2 del 1984, il quale dispone che la giunta deve presentare al consiglio apposito disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale della provincia di ciascun anno finanziario.

A tale riguardo si ritiene doveroso ricordare che l'ultimo provvedimento legislativo di approvazione del rendiconto risale all'anno finanziario 1979 (legge provinciale 27 dicembre 1980 n. 43).

La reiterata inadempienza in una materia di grande importanza sotto il profilo dell'ordinamento va - quindi - censurata, soprattutto perché non si è realizzato, in proposito, il processo conoscitivo integrale (che si attua anche con la predisposizione della relazione illustrativa dei dati finanziari e patrimoniali) che può assicurare un governo rigoroso della finanza provinciale.

Peraltro, secondo elementi informativi acquisiti dalla competente sezione regionale di controllo della Corte, risultano al momento predisposti dalla giunta i disegni di legge n. 139, 140, 141 e 142, di approvazione dei rendiconti dal 1980 al 1983.

Va ribadita altresì - nuovamente - una esigenza di armonizzazione che dovrebbe comportare il riesame della norma contenuta dall'articolo 10, comma secondo, della legge n. 7 del 1979 in virtù della quale viene conservato il sistema

dell'esercizio suppletivo; ed invero la soppressione di tale sistema per la contabilità statale, avvenuta con la legge n. 468, dovrebbe estendersi ad ogni altro ente del settore pubblico allargato, allo scopo di garantire il riferimento di tutti i conti di tale settore ad un'unica unità temporale.

Quanto all'eventuale fenomeno - che assume significato anche a livello ordinamentale - di eventuali rinvii dei pagamenti a causa di insufficienza delle autorizzazioni di cassa, la possibilità di disporre, ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 7 del 1979, con deliberazioni della giunta e la rapidità con la quale tali provvedimenti sono stati adottati, hanno fatto sì che eventuali carenze di stanziamento di cassa hanno provocato ritardi minimi (nell'ordine della decina di giorni, al massimo) in ordine ai pagamenti.

In tema di ordinamento contabile va anche richiamata una significativa particolarità della legislazione della provincia, che potrebbe dar luogo - nel contesto di ridefinizioni complessive - ad una sua estensione in altre leggi regionali di contabilità che dovessero essere in futuro ridesegnate.

E' infatti da rilevare che tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate costituiscono economie di spesa essendo vietata (in forza dell'articolo 71, quarto comma, della legge n. 7, più volte citata) la conservazione dei residui di stanziamento; e ciò - tra l'altro - anche nell'ottica del perseguimento di una

"operazione verità" (avente cioè lo scopo di dare dimostrazione della reale capacità di assorbimento, nel tessuto economico-sociale della provincia autonoma, delle risorse finanziarie senza il tradizionale limite alla chiarezza costituito dalla presenza dei cosiddetti impegni lordi).

Continua a dar adito a positive valutazioni la redazione, molto dettagliata ed incisiva, del bilancio pluriennale (che ha costituito nell'anno su cui si riferisce l'allegato n. 2 della legge provinciale 25 febbraio 1985 n. 4), nel quale sono ricompresi quadri di sintesi utili per la comprensione del documento, che è anche "leggibile" da parte del cittadino utente.

In ordine alle spese correnti, il successivo documento di bilancio pluriennale 1986 - 1988 chiarisce che l'approfondimento, sui piani tecnico e contabile, delle relative politiche è stato condotto con l'ausilio "del supporto di apposite schede programmatiche di analisi degli interventi per spese di funzionamento, nelle quali sono stati specificati gli elementi conoscitivi e valutativi necessari", partendo dalla "analisi dell'evoluzione della domanda sociale e delle caratteristiche strutturali delle attività e dei servizi".

Quanto alla legge finanziaria quella del 1985 (legge 25 febbraio 1985 n. 3) si delinea, in via di massima, siccome confermativa di una tendenza piuttosto stabilizzata fin dall'anno 1981; infatti si è reiterata la scelta di adottare uno strumento snello, realizzata attraverso la formula dell'arti-

colo 1 della legge stessa ("finanziamenti di leggi provinciali"), il quale per i fini previsti dalle leggi indicate in una apposita tabella (allegata sempre alla stessa legge finanziaria) autorizza gli stanziamenti e gli ulteriori stanziamenti - anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle leggi provinciali menzionate - nonché i limiti di impegno per gli importi esposti nella stessa tabella a carico degli esercizi finanziari 1985, 1986 e 1987 da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le specificazioni esplicitate, con inserzione - sempre in tabella - di altre due colonne per l'anno 1988 e successivi e per "l'anno terminale".

Sussistono, peraltro, caratteri originali e specifici della legge finanziaria 1985 che vanno, qui, posti in luce.

L'articolo 4 della legge ha armonizzato la tradizionale classificazione delle spese con le esigenze del programma di sviluppo. In tal senso è stato disposto che le spese possono essere ripartite per elementi caratterizzanti e significativi del programma di sviluppo provinciale e che la relativa classificazione può differire dalla ripartizione delle spese nel bilancio annuale. In tal caso, il bilancio pluriennale dovrà riportare i capitoli e gli articoli del bilancio annuale in relazione ai quali si provvederà alla gestione di detti elementi del programma di sviluppo ed in particolare dei progetti, con riferimento anche a centri di costo e di responsabilità.

Altro profilo specifico si rinviene nell'articolo 11 (piano delle agevolazioni per il settore commerciale); detto articolo peraltro si riconnette ad un tema di fondo e cioè a quello della revisione degli attuali parametri di commisurazione delle agevolazioni, al fine di attuare condizioni di maggiore uniformità ed equità, mantenendo modalità diversificate solo ove corrispondano a comprovati obiettivi di politica economica e sociale e differenziando l'incentivazione in rapporto alla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dei soggetti beneficiari (in tali sensi si esprime, con chiarezza, l'aggiornamento 1985-1987 del programma di sviluppo provinciale).

L'attuazione dei proposti criteri di revisione è già stata avviata ed indicazioni sono già state impartite ai vari assessorati ed enti funzionali. Un indice di questo indirizzo è contenuto, appunto, nella legge finanziaria (citato articolo 11) per quanto attiene allo scopo, alla durata delle agevolazioni, al piano delle stesse nel settore commerciale. Indice, si è detto, in quanto la completa introduzione di criteri è subordinata alla revisione e al riordino della normativa provinciale interessata. A tal fine nel citato aggiornamento del programma di sviluppo si evidenzia la costituzione di due specifici "nuclei", l'uno per la formulazione dei progetti e dei piani di intervento della provincia, l'altro per il costante controllo e la qualificazione della spesa provinciale.

b)Cenni sullo stato di previsione e risultati complessivi della gestione

- Sul piano dei profili strutturali del bilancio va rilevata l'assenza di riferimenti, nel documento contabile, al fondo investimenti ed occupazioni (FIO). Ed infatti la provincia autonoma di Trento, come anche la provincia autonoma di Bolzano, non presentano progetti al ministero del bilancio e della programmazione economica (segreteria del C.I.P.E.) per il ricorso ai finanziamenti del FIO poichè le relative norme (articolo 21 legge 26 aprile 1983, n. 130, articolo 37 legge 27 dicembre 1983, n. 730, articolo 12 legge 22 dicembre 1984 n. 887) fanno esclusivo riferimento alle amministrazioni centrali e regionali, e non alle province autonome, in quanto per queste vige al riguardo l'articolo 78 dello statuto speciale, in base al quale degli interventi generali dello Stato negli stessi settori di competenza delle province (quali gli interventi a carico del F.I.O.) è già tenuto conto per la determinazione della quota variabile di tributi erariali spettanti alle province stesse.

- In ordine alla legge di assestamento, tempestivamente adottata (legge provinciale 19 agosto 1985 n.14), va detto che con essa si è provveduto, tra l'altro, all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente e all'applicazione dell'ammontare esatto dell'avanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio 1984 (226,8 miliardi).

- Prima della disamina dei risultati complessivi della ge-

stione va richiamato l'argomento, annualmente ricorrente, dell'attribuzione alla provincia autonoma di Trento della quota variabile di tributi erariali che è tornato ad essere di attualità, atteso che non può parlarsi, al momento, di quel graduale - seppur non soddisfacente - superamento dei gravi ritardi, in passato rilevati dalla Corte. Per il 1984 infatti il relativo provvedimento è stato emanato in data 5 settembre 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.259 del 4 novembre 1985); il decreto relativo all'anno 1985 non è stato, a tutt'oggi, emanato. La circostanza comunque (considerato che, in materia, deve sussistere l'accordo manifestato dai presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano) potrebbe riconnettersi a fasi di "riconsiderazione" del sistema complessivo.

- Le entrate e le spese nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 sono state stabilite, a pareggio, nell'importo di 1.305 miliardi; in termini di competenza tale pareggio era assicurato dall'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 1984 per 115 miliardi (8). Le previsioni in argomento, poi, si sono assestate definitivamente in corso di esercizio in 1.662 miliardi.

(8) A chiusura dell'esercizio 1985, la gestione di competenza ha posto in luce un avanzo di amministrazione di 325,2 miliardi (di gran lunga superiore a quello presunto, applicato nella misura di 115 miliardi); l'istituto dell'avanzo di consuntivo presunto è disciplinato dall'articolo 12 della legge provinciale n. 7 del 1979, il quale prescrive che tra le entrate e tra le spese è iscritto l'eventuale avanzo, o rispettivamente disavanzo, di consuntivo presunto al termine dell'esercizio precedente.

In termini di cassa le previsioni delle entrate sono state determinate in 1.540 miliardi, coincidenti con quelle delle uscite.

Le originarie previsioni hanno presentato un saldo positivo di 200,9 miliardi, dato che si desume dalle entrate - escluse peraltro le entrate relative alle assegnazioni di fondi statali o regionali destinati al finanziamento di spese in conto capitale - per 975,8 miliardi, alle quali sono da sottrarre le spese correnti, maggiorate delle rate di rimborso dei mutui in estinzione per un totale di 774,8 miliardi, dove si disaggregano importi di 774,1 miliardi per spese correnti e di 700 milioni per rimborso prestiti e mutui (questo saldo è contemplato dall'articolo 15, secondo comma, della legge provinciale n. 7 del 1979).

- I risultati globali della gestione espongono accertamenti di entrate per 1.489,6 miliardi ed impegni di spesa per 1.514,7 miliardi; il dato complessivo degli impegni di spesa si articola come segue: 796,3 miliardi per spese correnti, pari al 52,5 per cento del totale della spesa, 498,8 miliardi, pari al 32,9 per cento, per spese in conto capitale, 192,4 miliardi, pari al 12,7 per cento, per rimborso prestiti, e 27 miliardi di contabilità speciali, pari all'1,7 per cento.

Dal complesso dei dati si evince, in relazione alle previsioni iniziali, che le spese correnti rappresentavano il 59,3 per cento e, a consuntivo, sono risultate il 52,5 per

cento, con una netta diminuzione mentre le spese in conto capitale dal 38,3 per cento sono passate al 32,9 per cento, registrando anch'esse una diminuzione di notevole significatività; le due diminuzioni sono compensate dall'aumento delle spese per rimborso prestiti (dallo 0,05 per cento al 12,7 per cento).

Il dato del disavanzo di competenza, scaturente dalla differenza tra accertamenti di entrate ed impegni di spesa, è di 25 miliardi circa; è pertanto di gran lunga inferiore di quello dell'esercizio 1984, che fece registrare un disavanzo di 128 miliardi.

L'avanzo di amministrazione, alla fine dell'esercizio 1985, risulta di 325,2 miliardi (nel 1984 226,8 miliardi). A tale risultato si perviene tenendo conto della situazione dei residui attivi e passivi e del fondo di cassa al 31 dicembre 1985.

- Nell'analisi delle entrate va osservato che la gestione fa registrare maggiori accertamenti nei titoli I, II e III; ed invero, in relazione alle previsioni finali di bilancio, le maggiori entrate accertate, per i titoli appena menzionati, ammontano a 96 miliardi circa, con una maggior quota degli accertamenti sulle previsioni finali di entrata dell'11,1 per cento per il titolo I, del 3 per cento circa per il titolo II e del 35,1 per cento per il titolo III.

Una ulteriore disamina analitica delle entrate in conto competenza dà contezza di un totale delle riscossioni (815

miliardi) che non raggiunge più del 49 per cento circa degli accertamenti (1.489,6 miliardi); in proposito assume rilevanza il dato del titolo I che segna riscossioni per soli 171,2 miliardi a fronte dei 714,2 miliardi accertati.

- Un raffronto tra le risultanze finali dei residui dell'esercizio 1985 e quelle dell'esercizio precedente pone in evidenza che i residui attivi complessivi, a fine esercizio, hanno avuto un aumento, passando da 669,8 miliardi a 807,1 miliardi. Anche per i residui passivi si registra un incremento della consistenza; infatti, mentre a fine 1984 i residui passivi sono risultati di 384,2 miliardi al 31 dicembre 1985 essi sono stati accertati in 451,4 miliardi. Procedendo - quindi - ad una disaggregazione dei dati della gestione dei residui si osserva che i residui attivi riaccertati sono passati da 669,7 a 772,9 miliardi di ammontare che, diminuito della ingente somma riscossa nell'anno pari a 640,4 miliardi, determina un importo rimasto da riscuotere al 31 dicembre 1985 di 132,4 miliardi. I residui passivi, che all'inizio dell'esercizio ammontavano a 384,2 miliardi, alla fine sono risultati di 98,1 miliardi circa (le somme pagate hanno raggiunto i 265,7 miliardi). Le economie sui residui passivi accertate nel corso della gestione sono ammontate a 20,3 miliardi; inoltre, secondo le prescrizioni della legge provinciale, sono stati eliminati i residui perenti, con riguardo alle spese correnti (dell'anno 1983) e relativamente alle spese in conto capitale del 1982.

- La gestione di cassa si è conclusa con un deficit di 30,4 miliardi, muovendo da una consistenza negativa, al 1° gennaio 1985, di 58,7 miliardi; le riscossioni di competenza per 815 miliardi costituiscono il 55,9 per cento delle riscossioni complessive (1.455,4 miliardi) nelle quali gli introiti per residui attivi fanno registrare l'importo di 640,4 miliardi. I pagamenti in conto resti (265,7 miliardi) raggiungono invece il 18,6 per cento del totale del pagato ammontante a 1.427,2 miliardi, sul quale 1.161,4 miliardi afferiscono alla competenza.

La gestione di cassa in termini complessivi, tenendo cioè conto delle riscossioni in conto residui attivi (640,4 miliardi) e dei pagamenti sui residui passivi (265,7 miliardi), denota una differenza finale di segno positivo (+ 28,2 miliardi) alla quale deve però essere rapportato il deficit di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 1985 (58,6 miliardi); per conseguenza a fine 1985 sussiste nuovamente un deficit di cassa che raggiunge i 30,4 miliardi.

Il conto del patrimonio, del quale viene dichiarata la regolarità nella decisione delle sezioni riunite cui si accompagna la presente relazione, presenta al 31 dicembre 1985 una consistenza netta di 620,6 miliardi, con un miglioramento di 173,4 miliardi rispetto al 1984.

Per quanto riguarda le poste finanziarie del conto nel 1985 si è registrato un miglioramento di 99 miliardi che deriva da un aumento delle attività (+326 miliardi) in misura

superiore all'incremento delle passività (+227 miliardi).

Di minore importo (+36 miliardi) è il miglioramento delle poste prettamente patrimoniali, la cui consistenza è stata, al 31 dicembre 1985, di 368 miliardi (332 miliardi nel 1984); tale aumento è dovuto soprattutto all'incremento della consistenza dei beni immobili e mobili (292,3 miliardi; 257,8 miliardi nel 1984).

3 - Organizzazione dei servizi e personale

Ogni azione programmatica, che si situa nell'ambito dell'amministrazione pubblica, deve fare riferimento - ineliminabile - ai due fattori essenziali dell'assetto dei servizi (la c.d. "qualità organizzativa") ed alla professionalità del personale.

Quanto alla organizzazione dei servizi in senso proprio è da dire che il provvedimento che continua a dispiegare, ancora, i suoi concreti riflessi è la legge provinciale 29 aprile 1983 n. 12, con la quale è stato adottato un nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento, prevedendosi un'articolazione strutturale della provincia per dipartimenti (n.9), servizi (n. 53) ed uffici (fino ad un massimo di 100); nel corso del 1983 e del 1984 sono stati attivati 8 dei 9 dipartimenti previsti e 34 dei 53 nuovi servizi complessivamente contemplati. Nel 1985 sono stati attivati, e sono entrati in funzione, gli ulteriori 19 servizi rimanenti, mediante deliberazioni della giunta provinciale di inquadramento nella qualifica di dirigente e

di preposizione alle relative strutture dei funzionari aventi titolo.

Nel quadro di una attuazione progressiva delle nuove strutture si può quindi ritenere che nel corso del 1986, secondo il disposto della legge, si addiverrà alla individuazione ed attivazione delle strutture a livello di "uffici" nel contesto, appunto, dei nuovi "servizi" della provincia.

L'attuazione delle nuove strutture organizzative provinciali sembra aver finora consentito, rispetto al preesistente disegno ordinamentale, conseguenze e risultati di maggior chiarezza in termini di distribuzione interna delle competenze e di rapporti interfunzionali tra le diverse strutture: tutto ciò conformemente alle attribuzioni distintamente poste dalla legge nei confronti di ciascun "servizio". In tale contesto, l'effetto conseguito è, tra gli altri, quello di aver contribuito ad eliminare, su basi oggettive, situazioni di duplicazione e di conflitto di competenze.

Nell'ambito delle complessive innovazioni introdotte dalla citata legge provinciale n. 12 del 1983 - avente carattere di organicità - è previsto inoltre, con l'entrata "a regime" di tutte le nuove strutture organizzative, il riordino degli organismi tecnico-consultivi (comitati, commissioni, ecc.), con l'obiettivo di pervenire alla loro massima unificazione, con riferimento ad aree omogenee di attività e di intervento, ed allo snellimento delle relative procedure.

Tra i nuovi servizi costituiti con la legge provinciale n. 12 è entrato in funzione il "Servizio Organizzazione", le cui attribuzioni si articolano in diversi campi di attività (9).

Il servizio predetto si occupa anche di analisi e verifiche di efficienza e di funzionalità, in termini di snellimento delle procedure, di rilevazione dei carichi di lavoro, di adozione di schede informative concernenti la produttività e le prestazioni di lavoro.

Sempre sul piano organizzativo va fatto cenno ai settori (10) della provincia autonoma di Trento che utilizzano procedure informatiche.

(9) I campi di attività sono i seguenti:

- affari concernenti l'ordinamento delle strutture provinciali;
- formulazione di proposte relative all'assetto organizzativo dei servizi ed attuazione di analisi e verifiche organizzative delle strutture, anche ai fini del loro adeguamento in relazione all'attuazione della programmazione di sviluppo;
- attività di studio e di ricerca volte al miglioramento delle procedure e dei metodi di lavoro, nonché al dimensionamento quantitativo e qualitativo delle strutture;
- predisposizione e attuazione dei programmi relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale.

(10) I settori sono molti. Qui si menzionano: dipartimento socio-sanitario, dipartimento affari finanziari, servizio organizzazione finanziaria e del personale, servizio turismo e impianti a fune, servizi agricoltura e foreste, azienda speciale di sistemazione montana, servizio beni culturali, servizio statistica, servizio patrimonio e demanio, servizio comunicazioni e trasporti, servizio edilizia abitativa, servizio istruzione e assistenza scolastica, servizio geologico, servizio affari giuridico-amministrativi, servizio commercio, servizio artigianato, servizio industrie e miniere, servizio lavoro, servizio lavori pubblici degli enti locali, agenzie del lavoro, servizio antincendi, servizio relazioni pubbliche, servizio edilizia pubblica.

Va precisato, in proposito, che le procedure elencate si rivolgono per lo più a risolvere problemi di tipo gestionale e, solo in parte, problemi di "programmazione e governo". La modalità di gestione è generalmente diretta, effettuata perciò direttamente dai singoli utenti, con modalità differenti a seconda del caso di procedure "on-line" o di procedure elaborate in tempo differito; per quanto riguarda i dati relativi a tale attività ci si riferisce ad un complesso di oltre 200 procedure per un totale di circa 6000 programmi.

In materia di organi collegiali è da menzionare l'operatività di talune commissioni e comitati di particolare rilievo; tra questi la commissione per i beni culturali, il comitato tecnico per i beni culturali, la commissione per l'acquisto delle opere d'arte, il comitato scientifico del museo provinciale d'arte ed il comitato tecnico per il risparmio energetico e per l'impiego delle fonti alternative.

Quanto alla materia degli incarichi di studio, rilevazioni, ricerche ed indagini vanno ricordati - tra i numerosi casi di affidamento ad enti e privati - la ricerca pluriennale sulle biocenosi faunistiche e botaniche delle zone umide, promossa dal dipartimento ecologico provinciale ed affidata al museo tridentino di scienze naturali di Trento (compenso 13 milioni); l'indagine chimica su microrganismi patogeni responsabili di alterazione della frutta in conservazione affidata all'università degli studi di Trento (corrispettivo annuo di 33 milioni); lo studio finalizzato all'ado-

zione del piano provinciale e dei piani comprensoriali di politica commerciale previsti dagli articoli 4, 6 e 14 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n.46, affidato anch'esso all'università di Trento (compenso 271 milioni); la convenzione con l'università di Firenze per una ricerca sulle piogge acide (compenso 118 milioni) e, da ultimo, la ricerca per l'interpretazione dei dati della rete sismica provinciale, affidata all'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (compenso 65 milioni circa).

In materia di personale, e in termini generali, va segnalato che in data 13 dicembre 1983 fra la delegazione di parte pubblica, rappresentativa della provincia autonoma di Trento, dei comuni e loro consorzi, delle case di riposo e dei comprensori operanti nel territorio provinciale e le organizzazioni sindacali provinciali, è stato sottoscritto il primo "Accordo provinciale unitario per il rinnovo contrattuale 1983-1985 dei dipendenti della provincia autonoma di Trento e dei dipendenti degli enti locali provinciali".

Con legge provinciale 28 dicembre 1984, n.17, sono stati recepiti per i dipendenti provinciali, con esclusione del personale dirigenziale, del personale appartenente al ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali e dei vigili del fuoco, i contenuti economici del predetto accordo unitario provinciale nonché gli istituti normativi che innovano, modificano od integrano, le disposizioni vigenti nell'ordinamento provinciale.

All'attuazione delle disposizioni economiche previste nella predetta legge provinciale si è provveduto nel corso dell'anno 1985. E' da rilevare, altresì, che con l'articolo 4 della legge provinciale 6 agosto 1985, n.11, sono stati recepiti a favore del personale provinciale dirigenziale gli adeguamenti provvisori stipendiali concessi al corrispondente personale statale, a decorrere dall'1 gennaio 1984 e dall'1 gennaio 1985, rispettivamente, con leggi n.79 del 1984 e n.2 del 1985.

E' da porre in luce, inoltre, che al personale provinciale, ivi compreso quello dirigenziale, non è stato esteso il premio incentivante.

Va, in questa sede, ricordato nuovamente che la legge n.312 del 1980 non opera nell'ambito dell'ordinamento provinciale, tranne che per i vigili del fuoco, per i quali vige un rinvio alla normativa del corrispondente personale statale (articolo 13 - legge provinciale 15 febbraio 1980, n.3). Per questa categoria la legge n.312 ha trovato applicazione limitatamente all'inquadramento nel sesto livello dei vice capo reparto, che secondo il precedente ordinamento avrebbero maturato l'anzianità per essere scrutinati alla qualifica di capo reparto, mentre non sono ancora stati emanati i profili professionali e quindi si è ancora in attesa di procedere ai relativi inquadramenti.

Per la generalità dei restanti dipendenti provinciali l'inquadramento nei livelli funzionali è avvenuto con legge

provinciale 26 maggio 1980, n. 13, sulla base della corrispondenza tra nuovi livelli e qualifiche rivestite, la cui attuazione è stata ultimata nel corso degli anni 1980-1981.

La definizione dei profili professionali, nell'ambito di ciascun livello funzionale-retributivo e la corrispondenza tra profili professionali e qualifiche vigenti nel preesistente ordinamento, è avvenuta in applicazione degli articoli 62 e 206 della legge provinciale 29 aprile 1983, n.12 e degli articoli 1 e 2 della legge provinciale 3 settembre 1984, n.8.

Alla collocazione del personale interessato nei nuovi profili professionali si è provveduto nel corso dell'esercizio 1985.

In una disamina più specifica va, poi, detto che il servizio Foreste Caccia e Pesca, in forza dell'articolo 24 della legge provinciale 23 novembre 1978, n.48, ha assunto con contratto di diritto privato, nel corso del 1985, n.373 operai a tempo determinato (in media n.120 giornate lavorate) ora tutti licenziati; e ciò per consentire l'effettuazione delle opere di miglioramento forestale di competenza.

In termini di trattamento economico accessorio si fa presente che l'ordinamento provinciale prevede la possibilità di poter richiedere a tutto il personale un limite massimo di 240 ore straordinarie annuali; inoltre la Giunta provinciale per esigenze straordinarie, e di assoluta indilazionalità, può autorizzare determinati contingenti di personale e particolari limiti che comunque non possono superare le 480 ore

annue.

Per l'anno 1985 tale autorizzazione è stata concessa, ai vari contingenti, per un totale di 199 unità di cui 21 dirigenti; per i segretari del presidente della giunta provinciale e degli assessori nonché per il personale assegnato ai servizi della presidenza di giunta (relazioni pubbliche, affari giuridico-amministrativi, attività di collegamento in Roma) la legge autorizza l'effettuazione di lavoro straordinario fino al limite massimo mensile di 70 ore (tra questo personale sono ricompresi tre dirigenti dei servizi sopra menzionati e il segretario generale della presidenza della giunta).

A quanto finora esposto fa eccezione il personale appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco e dei sottufficiali e guardie forestali ai quali si applica la normativa statale (decreto del Presidente della Repubblica n.422 del 1977); in particolare per i vigili del fuoco vi è un limite individuale di 350 ore annuali, elevato, per il personale diurnista, a 480 ore ai sensi della legge provinciale 15 febbraio 1980, n.3, articolo 15.

Per la programmazione ed il controllo delle prestazioni di lavoro straordinario e delle di missioni sono stati adottati per ciascun "servizio" della provincia autonoma appositi "plafond" di spesa.

Per quanto riguarda l'andamento della spesa per prestazioni di lavoro straordinario vi è stato un contenimen-

to della stessa nei limiti della spesa effettiva di competenza 1984, nonostante l'insorgere di fattori eccezionali ed imprevedibili di ricorso a prestazioni aggiuntive di lavoro (evento calamitoso di Stava); ed infatti confrontando i relativi dati in termini di cassa, del 1984 con il 1985, si evidenziano due importi finali rispettivamente di 1,627 miliardi e di 1,671 miliardi con un aumento complessivo (che andrebbe però deflazionato) contenuto in circa 44 milioni.

Raffrontando invece il numero delle ore di lavoro straordinario tra le due annualità, nel 1984 complessivamente si sono espletate 239.893 ore, di cui 40.317 a recupero, mentre nel 1985 le ore ammontano a 257.869, di cui 50.092 a recupero.

Riguardo alle missioni si è registrata invece una flessione della spesa rispetto alle risultanze dell'esercizio 1984; confrontando in termini di cassa le due annualità considerate, il 1984 con il 1985, si riscontra rispettivamente un importo di 2,977 miliardi e di 2,694 miliardi con un decremento quindi di circa 283 milioni. Analizzando nello specifico i dati si riscontra che, dal 1984 al 1985, le ore complessive di missione sono passate da 501.338 a 477,894 (-23.444), i giorni da 4.149 a 4.690 (+541), il numero dei Km. da 4.775.038 a 4.214.962 (-560.076).

Nel corso dell'anno 1985 si sono verificati 52 casi di cessazione dal servizio per dimissioni volontarie di cui 32 rassegnate prima del quinquennio anteriore al raggiungimento

del limite di età e 43 casi di collocamento in aspettativa a norma dell'articolo 139 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

Infine è da ricordare che per la provincia di Trento un apposito "progetto" ha riguardato l'attività di formazione ed aggiornamento del personale provinciale.

Sulla base dell'aggiornamento del piano provinciale di sviluppo lo stato di attuazione susseguente alla fase progettuale, in una complessiva valutazione, può essere sintetizzato come segue:

- svolgimento di due corsi specialistici sulle tecniche programmatorie e sul controllo di gestione, che hanno richiamato 40 persone, a fronte di una previsione iniziale di un corso con 20 frequentanti;
- fase di avvio di cinque serie del corso speciale di formazione per aspiranti dirigenti e capo ufficio, relativa alla partecipazione di circa 190 funzionari;
- corsi di aggiornamento per il personale dell'ottavo e del settimo livello, sostanzialmente inglobati nei corsi speciali di formazione per aspiranti dirigenti e capo ufficio.

Il risultato di realizzare corsi ed iniziative formative, interne all'amministrazione, è stato raggiunto attraverso il corso di perfezionamento per gli addetti ad apparecchiature di comunicazione (18 persone) ed il corso di qualificazione per il personale con mansioni di usciere (60 dipendenti); è stato, altresì, realizzato un corso di accoglimento

per il personale di nuova assunzione che ha riguardato oltre 40 dipendenti.

Sono stati realizzati, inoltre, un corso di aggiornamento in materia di canoni, tariffe e prezzi pubblici di beni e servizi provinciali, che ha visto la partecipazione di 46 dipendenti pubblici, e un corso di specializzazione sul tema "Le opere pubbliche degli enti locali: finanziamento, affidamento ed esecuzione", al quale sono intervenute 40 persone.

Infine, in relazione dell'obiettivo riguardante l'invio di personale a corsi finalizzati e ad iniziative esterne all'amministrazione, si è realizzata una partecipazione ai corsi esterni di circa un centinaio di funzionari.

Per quanto finora elencato sono stati stanziati nel 1985 circa 250 milioni, con impegni - correlativi - quasi assorbenti l'intera disponibilità (225,7 milioni gravanti sul capitolo 12240).

4 - Profili della attività istituzionale nei settori di intervento

Va detto - preliminarmente - che gli interventi della amministrazione interessano comparti molto estesi; la Corte, quindi, reputa utile esporre anche quest'anno, per ragioni di sintesi, i risultati gestori per grandi aggregati funzionali ("settori") con riferimento specifico appunto ai settori formazione, sicurezza sociale, strutture economiche e strutture civili, nel cui ambito si collocano - dando luogo a visioni dell'attività svolta ad un tempo generali e specifi-

che - "programmi", "progetti", aree di intervento ed aree di attività.

Per ogni diverso aggregato funzionale si esplicita, altresì, qualche osservazione al fine di porre in luce, con riferimento agli adempimenti amministrativi ed ai riflessi gestori, profili propri sia sulla situazione esistente sia sulle prospettive immediate.

Una notazione preliminare sull'attività nei settori di intervento concerne la revisione dei meccanismi degli strumenti di incentivazione, in particolare per la concessione dei contributi in conto capitale, dei contributi pluriennali e dei contributi in conto interessi. Ed in proposito occorre riportarsi, sostanzialmente, alle impostazioni delineate nell'"Aggiornamento del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1985-1987", approvato con legge provinciale 25 febbraio 1985, n.2.

Il criterio guida sembra privilegiare, gradualmente, modalità di intervento nella forma di agevolazioni in conto capitale; ciò al duplice scopo di depotenziare i meccanismi di rigidità della spesa provinciale, connessi all'arco temporale delle attuali forme contributive in conto interesse rivelatosi eccessivo, e di adottare tipi e misure di intervento più significativamente adeguati e pertinenti ai bisogni del soggetto beneficiario, commisurando l'intervento all'entità della spesa ed ai tempi di effettivo sostenimento della stessa.

Altro obiettivo generale è quello di pervenire, ove possibile, alla separazione tra interventi agevolativi della provincia ed operazioni creditizie, nel senso di accordare ed erogare l'agevolazione direttamente ai soggetti beneficiari, anziché condizionarla all'assunzione di mutui. Ciò allo scopo di stimolare processi di autofinanziamento con impiego del risparmio privato ed inoltre di graduare la durata delle agevolazioni (11).

Per il settore "Formazione" i pagamenti (per 104,4 miliardi) incidono per il 64,1 per cento sulle disponibilità finanziarie, mentre gli impegni (per 161,4 miliardi) raggiungono percentualmente il 99,1 per cento delle previsioni finali; i dati percentuali, salvo sfasature di circa quattro punti in meno per gli impegni e di circa due punti in più per i pagamenti, non differiscono molto da quelli del 1984, il che potrebbe far propendere verso una sostanziale stabilità di interventi.

Nel versante delle azioni programmatiche proposte ai fini della qualificazione della spesa per l'area di intervento "asili nido" - dove la spesa del 1985 in termini di impegni è stata di 6,2 miliardi, mentre i pagamenti sono stati di 3,4 miliardi - sono configurate in prospettiva le seguenti azioni:

- la promozione di attività di aggiornamento del personale da

(11) E' intuitivo che il nuovo sistema di incentivazione dovrà scontare la necessaria gradualità trasformando dapprima le agevolazioni in conto interessi in agevolazioni in conto

parte della provincia al fine di conseguire una migliore qualificazione del servizio dal punto di vista socio-educativo;

- l'incentivazione ad un maggiore utilizzo delle strutture di offerta soprattutto per quelle localizzate nelle zone periferiche del territorio provinciale;

- la commisurazione dei trasferimenti provinciali in base all'effettivo fabbisogno e secondo criteri intesi a responsabilizzare i soggetti destinatari ad un uso efficiente delle risorse.

Per l'area d'intervento "scuola dell'infanzia" (nel 1985 impegni per 6,8 miliardi e pagamenti per 3,7 miliardi) il documento di bilancio pluriennale 1986-1988 (al quale si è anche fatto ricorso per le precedenti osservazioni sugli asili nido) contempla, in particolare, l'accorpamento delle strutture scolastiche con soppressione delle scuole sottodimensionate intendendo per tali quelle con meno di 15 iscritti, limitandone le possibili eccezioni alle scuole operanti in aree emarginate e maggiormente svantaggiate; la introduzione di modalità di utilizzo part-time del personale addetto al prolungamento di orario nelle scuole dell'infanzia e la

capitale di durata pluriennale (contributi pluriennali), pur con estensioni temporali ragionatamente ridotte; quanto detto allo scopo di non far venir meno traumaticamente il sostegno di adeguati flussi di investimento con ripercussioni negative sulla situazione economica e sulla azione congiunturale affidata al bilancio pubblico. Si richiama comunque, al riguardo, il paragrafo 7.1 dell'"Aggiornamento" 1985-1987.

immissione di forme di mobilità del personale insegnante compatibili con le esigenze di natura didattica e di continuità educativa. Si prevedono - altresì - modalità di sostituzione del personale assente con personale delle scuole viciniori resosi esuberante per persistenti riduzioni di frequenza degli iscritti.

Quanto alla istruzione tecnica e scientifica la spesa, del 1985, in termini di impegni è stata di 8,3 miliardi, mentre i pagamenti hanno registrato l'importo di 7,4 miliardi.

In questo stesso settore è ricompresa l'area di intervento "formazione professionale" in ordine alla quale - ormai da tempo - la Corte ha sottolineato l'esigenza di una riconsiderazione dell'intera materia attraverso una nuova, più puntuale, disciplina legislativa, da armonizzare anche con la normativa comunitaria. Nel 1985 i relativi impegni sono ammontati a 42,6 miliardi, con pagamenti per 28,9 miliardi.

Nel settore "Sicurezza sociale" gli impegni per 378,6 miliardi incidono per il 99,3 per cento sulle disponibilità finanziarie, mentre i pagamenti - pari a 361,3 miliardi - assurgono al 94,8 per cento, ed i residui passivi raggiungono il 4,5 per cento di incidenza sulle previsioni finali, facendo registrare una modesta flessione rispetto all'esercizio precedente (con percentuale del 5,9 per cento); in questo ambito si collocano anche gli interventi concernenti l'assistenza pubblica dove occorrerebbe addivenire a una disciplina

di ristrutturazione per migliorare la situazione esistente condizionata da politiche di intervento improntate a disorganicità ed ad occasionali esigenze.

Per la sanità va qui sottolineata, con segno negativo, la non ancora intervenuta adozione del piano sanitario provinciale (12) peraltro più volte citato e richiamato, con termini di futuro "ravvicinato", in molti documenti programmatici e finanziari.

Sempre per la sanità va segnalato che l'amministrazione ha predisposto un apposito documento (13), realizzato dall'assessorato alle attività sociali e sanità, sui flussi della spesa sanitaria.

Il settore "Strutture economiche" ricomprende comparti di essenziale rilievo quanto all'oggetto dell'attività di intervento della provincia; afferiscono, infatti, al settore in questione l'artigianato, l'agricoltura, l'industria, il commercio, il turismo e le fonti energetiche.

Nel complesso gli impegni per 235,1 miliardi, (237,9 miliardi nel 1984) sono pari all'80,8 per cento delle previsioni finali, percentuale superiore a quella del 1984 che registrava il 74,6 per cento, mentre i pagamenti danno contezza, nei confronti delle medesime previsioni finali, di -----

(12) Con legge provinciale n. 2 del 13 gennaio 1986 sono state introdotte modifiche alle procedure di formazione del piano sanitario provinciale.

(13) La Corte ha di recente acquisito, tramite la competente sezione di controllo, la pubblicazione "La spesa sanitaria 1984 in provincia di Trento", curata dall'assessorato alle attività sociali e sanità. Come affermato nella presentazione

un valore percentuale tutt'altro che soddisfacente (47,3 per cento).

Per l'agricoltura ritiene la Corte che sia utile effettuare un puntuale richiamo alle considerazioni svolte dal documento di bilancio pluriennale 1986-1988; viene posto in luce, in quella sede, che, sulla base dei dati degli ultimi due censimenti generali dell'agricoltura (1970, 1982) il numero delle aziende agricole è sceso di quasi un quarto. Tuttavia ancora numerosissime sono quelle con meno di 1 ha. di superficie agricola utilizzata e quelle che non superano i 5 ha. di superficie. In concomitanza con questo decremento si è andata definendo una chiara specializzazione a livello zonale, articolata principalmente nei comparti: zootecnia, intesa soprattutto come allevamento bovino da latte, che vede interessate 12.314 aziende; frutticoltura, rivolta principalmente alle pomacee, con 9.562 aziende; viticoltura per la produzione di vini di qualità con 14.693 aziende.

Quanto al turismo, anch'esso collocato nel settore funzionale "strutture economiche", le azioni di promozione si sostanziano in interventi di tipo pubblicitario, curati di-

con il volume "si fornisce agli operatori del settore ed a quanti sono sensibili alle problematiche della salute, un quadro aggiornato e completo della dinamica evolutiva del settore con l'obiettivo di stimolare il dibattito, di fornire elementi conoscitivi e valutativi, di promuovere una più approfondita e reale conoscenza dei fenomeni indagati".

Il documento - inoltre - costituisce "un utile strumento di lavoro per vivificare e verificare le tematiche alle quali il piano sanitario provinciale di prossima emanazione dovrà dare una definitiva risposta".

rettamente dalla provincia autonoma, nell'organizzazione di manifestazioni e convegni promossi, in genere, da soggetti esterni all'amministrazione, quali le aziende di soggiorno, le "Pro-loco" e gli altri enti operanti nel settore.

Il documento di bilancio pluriennale 1986-1988 fornisce, nella materia, una notizia di rilievo; esso infatti riferisce che "con l'entrata in vigore, prevista per l'anno 1986, del nuovo provvedimento legislativo concernente la nuova organizzazione turistica, le attività al presente promosse in via diretta dalla provincia verranno successivamente realizzate attraverso specifici progetti di promozione turistica da un'apposita azienda provinciale secondo modalità di programmazione coordinata con tutti gli interventi promozionali di competenza di altri soggetti, organismi ed associazioni operanti sul territorio".

Da ultimo nel quarto settore funzionale preso in considerazione (quello delle "strutture civili") in cui sono collocate anche le opere pubbliche e sono, altresì, ricompresi i piani per l'edilizia abitativa, i dati si riassumono come segue: impegni per 307,5 miliardi, pari al 94,9 per cento delle disponibilità; pagamenti per 186,7 miliardi (incidenti per il 57,6 per cento sulle previsioni finali); si registrano altresì in questo settore funzionale, che conclude la ricognizione delle attività istituzionali della provincia, economie per 16,4 miliardi e formazione di residui, provenienti dalla competenza, per 120,8 miliardi (i quali incidono

percentualmente sulle previsioni finali per il 37,3 per cento, dato - quest'ultimo - superiore di quasi due punti a quello omologo rilevato a fine esercizio 1984).

In questo settore è ricompreso il programma "edilizia abitativa"; in proposito è da dire che la consistenza del patrimonio di edilizia abitativa pubblica in gestione all'I.T.E.A. annovera oltre 7.850 alloggi di cui 5.950 concessi in locazione semplice; l'intervento finanziario viene richiesto quando il livello dei canoni risulta inadeguato ad assicurare l'assorbimento delle spese di funzionamento con conseguenti squilibri finanziari di parte corrente.

Effetti sulla gestione dovrebbero provenire dalla applicazione della nuova disciplina dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia pubblica prevista dalla legge provinciale n. 16 del 1983.

Quanto al comparto dei trasporti le azioni proposte, per il prossimo triennio, dal bilancio pluriennale 1986-1988 tra l'altro ricomprendono:

- l'adozione del piano dei trasporti, strumento indispensabile per una precisa individuazione delle azioni da intraprendere e degli interventi da proporre ai fini della riorganizzazione e razionalizzazione del settore;
- l'introduzione di contabilità operative dei costi separate per tipologie di servizi in grado di consentire un reale apprezzamento dei risultati operativi conseguiti nei diversi rami e settori di attività, nonché in ciascun centro di

costo;

- gli interventi volti al riequilibrio territoriale del servizio, alla elevazione del grado di saturazione della domanda, alla revisione dei percorsi, fermate e frequenze dei servizi, soprattutto urbani;
- la razionalizzazione dei servizi anche attraverso forme di affido della gestione degli stessi a ditte private nelle aree marginali caratterizzate da ridotti bacini di utenza nonché estensione dell'affidamento a ditte private dei servizi scolastici.

Per la difesa del suolo - infine - viene affermato dall'amministrazione (e l'affermazione per la sua portata è condivisa dalla Corte) che "considerata la rilevanza dell'attività ai fini della tutela dell'ambiente e dell'incolumità della popolazione, obiettivo prioritario è il mantenimento di adeguati standards del servizio".

Nell'ambito dell'attività contrattuale, sono da segnalare da un punto di vista generale due aspetti:

- una atipicità formale è riscontrabile negli atti denominati genericamente "convenzioni" e il cui contenuto è assimilabile nella prevalenza dei casi alle prestazioni di carattere intellettuale e talvolta a prestazioni d'opera;
- nel settore degli affidamenti in appalto di lavori sono stati stipulati con associazioni temporanee di imprese contratti per un importo globale di 2,2 miliardi.

Va, poi, rilevato che il sistema di esecuzione in

economia e rispondente alle esigenze funzionali nel caso delle opere forestali che sono eseguite in numerosi cantieri frammentati sull'intero territorio provinciale, in situazioni disagiate sulle pendici montane a quote spesso elevate e il cui costo non è pertanto predeterminabile.

Quanto alle anticipazioni del prezzo contrattuale esse vengono, normalmente, liquidate a cura dei responsabili dei singoli "servizi", ed a tutt'oggi non risulta che per le stesse siano mai stati corrisposti interessi. In ordine a dette anticipazioni si precisa che in base all'articolo 14 della legge n.1 del 1978 e all'articolo 27 - 4° comma della legge provinciale n.2 del 1983 la revisione prezzi non è calcolata sull'importo anticipato.

Sono state concesse anticipazioni di prezzo per complessivi 430,1 milioni; non si sono verificati casi di revoca delle stesse; normalmente l'anticipazione viene chiesta anche se ciò comporta l'esclusione del relativo importo dalla revisione prezzi.

Sulla incidenza degli oneri revisionali è da osservare che essa è stata notevole negli anni 1980-81 e nella prima parte del 1982, mentre nella seconda parte del 1982 e negli anni successivi è andata sensibilmente diminuendo.

Per gli appalti di servizi (gestione impianti di depurazione), poichè l'incidenza maggiore del costo di gestione è determinata dalla manodopera, di volta in volta viene concordata, in relazione alla tipologia dell'impianto, l'effettiva

incidenza della manodopera necessaria.

Per quanto attiene ai comuni nel corso del 1985 sono stati disposti interventi, ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale n.2 del 1983, a titolo di parziale rimborso per spese revisionali (intervento provinciale nella misura del 50 per cento) per un importo complessivo di 190 milioni circa.

L'incidenza degli oneri revisionali nell'anno 1985 è stata contenuta nella misura del 5 per cento, oltre l'alea contrattuale; non si sono verificati maggiori oneri a seguito di sospensioni e proroghe in quanto le stesse sono state contenute nei limiti di legge. Non sono intervenuti contratti di fornitura od appalti di servizio.

Non risultano, nell'ambito dell'attività della provincia, casi di corresponsione di interessi per ritardato pagamento, pur verificandosi talvolta ritardi relativamente alla corresponsione dei canoni di locazione passiva (dovendosi predisporre con frequenza le deliberazioni di aggiornamento del canone in base alla normativa vigente) e agli acquisti di realtà fondiaria e immobiliari (essendo tali pagamenti condizionati alla preventiva intavolazione del bene al nome della provincia acquirente).

Per quel che riguarda il servizio di vigilanza e promozione dell'attività agricola, è da far presente che i tempi di pagamento dell'amministrazione sono quelli previsti nelle specifiche convenzioni.

Nel corso del 1985 non vi sono stati ritardi nell'emissione di mandati per rate a saldo nè si sono verificati ritardi nell'affidamento od espletamento dei collaudi, avvenuti tutti entro i termini previsti dall'articolo 24 della legge provinciale n.2 del 1983; non si è verificato, pertanto, alcun caso di corresponsione di interessi per ritardato pagamento di acconti o di rate a saldo.

5 - Sezione provinciale di Trento della Cassa regionale antincendi

Le azioni della sezione provinciale della Cassa hanno specifico rilievo per la salvaguardia dei beni dei cittadini, per la conservazione ambientale e per la sicurezza collettiva. Com'è noto, in particolare, gli interventi della sezione si riflettono sulla protezione del patrimonio boschivo e forestale e sulla tutela delle attività silvo pastorali. Il rendiconto della sezione provinciale di Trento della Cassa fa parte, in quanto allegato, del bilancio della provincia autonoma.

Nel bilancio di previsione della sezione provinciale della Cassa regionale antincendi per l'esercizio 1985, presentato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n.24 (per i compiti propri della Cassa regionale: compiti ora delegati) in allegato al bilancio della provincia dello stesso esercizio e approvato, unitamente ad esso, con l'articolo 14 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n.4, le entrate e le spese erano stabilite

in 2,529 miliardi a pareggio.

A fine gestione gli accertamenti di entrata ammontavano a 3,124 miliardi circa e gli impegni di spesa a lire 3,132 miliardi con un disavanzo finanziario di competenza di 7,3 milioni. Alla chiusura dell'esercizio 1985 risultavano residui attivi per 1,1 miliardi mentre risultavano residui passivi per 1,3 miliardi circa.

La situazione finanziaria della Cassa presenta, alla chiusura dell'anno 1985, un attivo netto di 90,5 milioni, risultante dalla differenza fra le attività (fondo cassa a debito del tesoriere di 307,5 milioni e residui attivi per 1,1 miliardi) e le passività (residui passivi) di 1,3 miliardi circa. Tale attivo costituisce l'avanzo di amministrazione per l'esercizio 1985.

L'ESTENSORE

f.to Maurizio MELONI

IL PRESIDENTE

f.to Erminio PIETRANERA